

# STATUTO

## **Art. 1 DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

- 1 - Il Circolo Nautico Cesenatico, Associazione Sportiva Dilettantistica (C.N.C.) ha sede in Cesenatico (FC), Via Magrini N° 36.
- 2 - È facoltà della Assemblea Ordinaria dei Soci trasferire la sede in altro luogo dello stesso Comune, ovvero di istituire sedi secondarie in altri Comuni dello Stato.
- 3 - La durata dell'Associazione è illimitata.

## **Art. 2 SCOPI**

1 - L'Associazione C.N.C. Società Sportiva Dilettantistica costituita secondo quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, ha lo scopo di contribuire alla diffusione, alla conoscenza ed alla pratica delle competizioni sportive. Fra gli scopi istituzionali sono altresì compresi:

- a) Promuovere ed organizzare, anche in comunione con altri, manifestazioni ed altre iniziative sportive legate al mare.
- b) Partecipare con i propri iscritti a regate veliche, manifestazioni sportive e culturali legate al mare.
- c) Organizzare corsi e scuole di vela per l'avviamento allo sport della vela e per la specializzazione agonistica, rivolti a praticanti, diportisti, tecnici, giudici, istruttori.
- d) Promuovere, organizzare o partecipare ad iniziative di supporto alla promozione ed immagine dell'Associazione e dei suoi scopi anche a mezzo stampa.
- e) Attrezzare e gestire la sede sociale in maniera da conseguire il miglior benessere dei Soci, predisponendo servizi ed attrezzature utili sia per le attività sportive che per il tempo libero (ad esempio: servizi igienici, spogliatoi, depositi per attrezzature ed imbarcazioni di Soci, servizi di ristoro, segreteria, ormeggio imbarcazioni di Soci nelle aree asservite all'Associazione, assistenza) compatibilmente con le normative che regolamentano l'area di pertinenza dell'Associazione.
- f) Stabilire accordi o convenzioni con altre Associazioni od Enti, pubblici e privati, per la raccolta di mezzi, per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni o per la partecipazione ad esse.
- g) Fornire ai Soci assistenza materiale e tecnica per lo svolgimento della pratica sportiva ed armatoriale.
- h) Ospitare terzi non Soci in occasione di manifestazioni veliche. Ai tesserati FIV di altra Società affiliata verrà riconosciuto il diritto alla reciprocità così come previsto dalle vigenti normative fiscali.
- i) Mettere a disposizione dei Soci tutti i servizi connessi (guardiania, erogazione di acqua e corrente elettrica).

2 - L'Associazione C.N.C. aderisce alla F.I.V. e quindi costituiscono parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Associazioni affiliate.

## **ART. 3 NATURA**

- 1 - L'Associazione C.N.C. è apolitica e non persegue scopo di lucro; eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti per l'attuazione dei fini istituzionali.
- 2 - I colori sociali sono il bianco ed il blu. Nel guidone sociale, i due colori sono disposti in modo tale da rappresentare una lettera "C" blu in campo bianco.

## **ART. 4 PATRIMONIO ED ENTRATE**

- 1 - Il patrimonio sociale è costituito dalle proprietà mobiliari ed immobiliari dell'Associazione.
- 2 - Le entrate sono costituite dalle quote associative, dalle quote di buon ingresso, dai corrispettivi per i servizi prestati ai Soci, dai proventi di manifestazioni sportive e da quant'altro concorra ad incrementare l'attivo sociale quali contributi, elargizioni e/o atti di liberalità, nonché da contributi straordinari, da parte dei Soci, deliberati dall'Assemblea dei Soci.
- 3 - Gli avanzi di gestione derivanti dall'attività dell'Associazione non potranno essere distribuiti ai Soci, anche in modo indiretto, ma dovranno essere reinvestiti per il conseguimento degli scopi istituzionali.

## **ART. 5 ESERCIZIO SOCIALE**

- 1 - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2 - Entro sessanta giorni il Consiglio Direttivo deve compilare lo stato patrimoniale, il rendiconto consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.

#### **ART. 6 SOCI**

1 - Sono Soci le persone la cui domanda di associazione è accettata dal Consiglio Direttivo, in numero predeterminato annualmente dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, salvo quanto previsto dal Regolamento e dal successivo comma 5

2 - La qualità di Socio si perde per:

- a) Dimissioni
- b) Morosità protrattasi per oltre 60 giorni dalla scadenza del richiesto versamento delle quote associative e servizi come approvate dall'Assemblea
- c) Radiazione, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio
- d) Scioglimento dell'Associazione (ai sensi del Art. 24
- e) Decesso

3 - Le quote associative non possono essere trasferite a terzi o rivalutate .

4 - Tutti i Soci sono tesserati alla FIV per il tramite dell'Associazione

5 - Criteri e modalità di ammissione:

a) Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali, sia ricreative che sportive, svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta; che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale civile e sportiva. Ai fini sportivi, per irrepreensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Federazione Italiana Vela e dei suoi organi.

b) Le persone che intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere la domanda su apposito modulo corredandola di una foto formato tessera e dichiarando di conoscere, condividere ed accettare lo Statuto ed il Regolamento e non avere riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi. La domanda, che dovrà essere sottoscritta da almeno due Soci presentatori i quali, alla data di presentazione, non siano membri di organi statutari dell'associazione; verrà vagliata ed approvata dal Consiglio Direttivo ed esposta per sessanta giorni all'albo sociale, per permettere ai Soci di fare eventuali osservazioni. Trascorso tale termine, il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'ammissione del candidato all'Associazione. L'eventuale opposizione di un Socio all'ammissione del candidato, comunicata al Presidente o al Consiglio direttivo entro il termine sopra fissato, porterà automaticamente la domanda alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

c) Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione del candidato a Socio in armonia con i principi ed i criteri contenuti nel presente statuto, nel regolamento e nelle relative deliberazioni Assembleari. In caso di accettazione della domanda il richiedente è Socio a tutti gli effetti solo dopo avere versato la quota di buon ingresso e la quota sociale. Le quote versate sono definitivamente acquisite dall'associazione ed in nessun caso potranno essere restituite anche in parte.

d) L'erede legittimo in primo grado in linea diretta di un Socio deceduto, che faccia richiesta di associazione entro 90 giorni dal decesso, espletate le formalità previste ai paragrafi precedenti, viene accolto dall'associazione indipendentemente dal numero di nuovi soci previsto annualmente. All'atto dell'accoglimento della domanda di associazione, l'erede usufruisce di una riduzione del 50% della quota di buon ingresso.

e) Resta sempre salvo il diritto dell'Associazione di procedere anche per vie legali al recupero delle somme non versate. È data comunque facoltà al Consiglio Direttivo di dilazionare il termine ultimo per il pagamento nei confronti di quei Soci che, per giustificati motivi e dietro loro richiesta, non avessero potuto rispettarlo.

#### **ART. 7 DIRITTI DEI SOCI**

1 - Tutti i Soci maggiorenni, hanno diritto di voto.

2 - Tutti i Soci hanno diritto di frequentare i locali sociali e di usufruire, secondo le norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento, dei servizi che il C.N.C. offre a terra ed in acqua, di usare il materiale sociale, di intervenire alle manifestazioni organizzate.

3 - Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.

4 - Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci maggiorenni, regolarmente tesserati alla FIV e in regola con i pagamenti, purché non ricoprano cariche sociali in altre Società e Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano assoggettati, da parte del CONI o di una qualsiasi altra Federazione sportiva nazionale o Ente di promozione sportiva ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

#### **ART. 8 DOVERI DEI SOCI**

1 - I Soci sono tenuti a pagare la quota di associazione (quota di buon ingresso) al momento dell'ammissione, la quota di partecipazione annuale (quota sociale), le quote quali corrispettivi di specifici servizi proposte dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. Le quote sono intese annue e non possono essere suddivise in mensilità.

2 - Ogni Socio deve comportarsi in modo irreprensibile all'interno dei locali sociali, osservare sia lo Statuto che il Regolamento e non tenere comportamenti riprovevoli o non degni di un uomo d'onore nei confronti del C.N.C., dei Soci, dei Dirigenti, degli Ospiti o di terzi presenti nella sede sociale.

#### **ART. 9 ORGANI**

1 - Gli Organi sociali sono :

- a) L'Assemblea generale dei Soci
- b) Il Presidente
- c) Il Consiglio Direttivo
- d) Il Collegio dei revisori dei conti
- e) Il Collegio dei Proviviri

2 - Tutte le cariche sociali sono onorarie.

#### **ART. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO**

1 - Il Consiglio Direttivo è composto da sette Soci eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci a scrutinio segreto.

2 - Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di tre anni.

3 - Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

È facoltà del Consiglio Direttivo procedere alla nomina di Commissioni o Gruppi di lavoro, con ruolo consultivo od operativo per particolari settori, il cui responsabile verrà scelto preferibilmente nell'ambito del Consiglio stesso.

4 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure se ne è fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente. L'assenza ingiustificata di un Consigliere per più di tre volte consecutive comporta la decadenza dello stesso dalla carica.

5 - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Il verbale potrà essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a favorirne la massima diffusione.

6 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione nei limiti dello Statuto, e dei Regolamenti vigenti e delle delibere dell'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione della Associazione nel rispetto normative fiscali vigenti.

7 - Il Consiglio Direttivo commina, con deliberazione a maggioranza assoluta di tutti i componenti, i provvedimenti disciplinari a carico dei Soci che assumano comportamenti non conformi allo Statuto, al Regolamento o alle finalità dell'Associazione, adottando, in relazione alla gravità dei fatti o alla reiterazione delle inadempienze le seguenti sanzioni :

- a) Richiamo scritto
- b) Censura
- c) Sospensione, da un minimo di 2 mesi fino ad un massimo di 12 mesi
- d) Radiazione.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera d) deve essere ratificato entro 60 giorni dalla Assemblea ordinaria con delibera a voto segreto. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso sino alla data di svolgimento dell'Assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso e non ha diritto a restituzione della quota associativa annuale, né parziale né totale.

8 - Il Consiglio Direttivo, entro i termini previsti, predisporrà la convocazione dell'Assemblea che conterrà l'Ordine del giorno. Il 15% dei Soci aventi diritto di voto possono inoltrare per iscritto al Consiglio Direttivo formale richiesta motivata per argomenti da inserire all'Ordine del giorno; tale richiesta deve pervenire almeno venti giorni prima della chiusura dell'esercizio finanziario (31 dicembre).

#### **ART. 11 DECADENZA E INTEGRAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1 - Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni od impedimento definitivo, anche non contemporanei, della maggioranza dei suoi componenti nell'ambito del mandato.

2 - L'Assemblea Ordinaria elettiva per i nuovi componenti dovrà essere convocata entro il termine di 90 giorni. I nuovi eletti restano in carica sino alla scadenza naturale del mandato.

3 - In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione od altro motivo di cessazione dell'incarico di un numero di Consiglieri non superiore alla maggioranza, l'integrazione avviene per cooptazione del primo dei non eletti a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo Consigliere effettivamente eletto.

4 - Nel caso la cooptazione non sia possibile, si procederà ad elezione parziale, alla prima Assemblea Ordinaria utile, dei consiglieri venuti a mancare. I nuovi Consiglieri eletti resteranno in carica sino al termine del mandato in corso.

#### **ART. 12 PRESIDENTE**

1 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2 - Nel caso di impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente sino alla nomina del nuovo Presidente.

3 - Nel caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà entro cinque giorni nominare il nuovo Presidente. Il Consiglio Direttivo, nella eventualità che non riesca a nominare il Presidente entro dieci giorni dalla data delle dimissioni, dovrà considerarsi decaduto e dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea Ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio uscente resta in carica per l'ordinaria amministrazione e limitatamente agli affari urgenti.

#### **ART. 13 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA**

1 - L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei rendiconti e deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2 - Tutti i Soci devono essere convocati con un preavviso minimo di 15 giorni a mezzo affissione di avviso nella sede sociale e contestuale comunicazione a mezzo posta raccomandata, posta elettronica con avviso di ricevimento, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti che saranno discussi durante la seduta. L'Assemblea sarà tenuta in prima e seconda convocazione con un intervallo non inferiore ad un'ora.

3 - L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione e rappresenta l'universalità dei Soci; le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti i Soci.

#### **ART. 14 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

1 - I Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria dal Consiglio Direttivo per deliberare sulle modifiche dello Statuto e del Regolamento e per deliberare, a scrutinio segreto, sulla nomina e sui poteri del o dei liquidatori.

2 - L'Assemblea Straordinaria è convocata, altresì, su richiesta, diretta al Consiglio Direttivo, di almeno il 20% dei Soci aventi diritto di voto; nella richiesta devono essere indicati gli argomenti da trattare.

3 - Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile, formulerà l'Ordine del giorno e convocherà l'Assemblea Straordinaria che deve essere tenuta entro i sessanta giorni successivi alla richiesta, con le modalità dell'art. 15 comma 2.

4 - L'avviso di convocazione, contenente l'Ordine del giorno, deve essere inviato a mezzo affissione di avviso nella sede sociale e contestuale comunicazione a mezzo posta raccomandata, posta elettronica con avviso di ricevimento, fax o telegramma a tutti i Soci. L'Assemblea Straordinaria è tenuta in prima e seconda convocazione nelle modalità stabilite nell'art. 15.

#### **ART. 15 COSTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE**

1 - Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente o da persona legittimamente intervenuta in Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. Le Assemblee nominano il Segretario e due Scrutatori.

2 - Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 16.

3 - Non possono partecipare alle Assemblee i Soci non in regola con i pagamenti ed i Soci ai quali sia stata irrogata una sanzione di sospensione in corso di esecuzione.

#### **ART. 16 DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE**

1 - Le Assemblee deliberano a maggioranza dei voti espressi con voto palese per quanto riguarda l'approvazione dello stato patrimoniale, dei rendiconti consuntivi e preventivi, le modifiche statutarie, regolamentarie e scioglimento, mentre per le cariche elettive e per le decisioni riguardanti provvedimenti di radiazione nei confronti di Soci, il voto dovrà essere segreto. Per le modifiche dello Statuto e del Regolamento occorre, in prima convocazione, il voto favorevole di almeno il 60% degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione occorre il voto favorevole di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

2 - Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo, ai sensi del Art. 21 del Codice civile, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

3 - L'Assemblea Ordinaria delibera sul rendiconto preventivo e consuntivo, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, elegge a scrutinio segreto il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Proibiviri.

4 - Di ogni Assemblea dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due Scrutatori. Copia dello stesso dovrà essere messa a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo e atte a garantirne la massima diffusione.

#### **ART. 17 IL SEGRETARIO**

1 - Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 18 IL RENDICONTO**

1 - Il rendiconto è composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo.

2 - Se la convocazione dell'Assemblea Ordinaria riporta all'Ordine del giorno l'approvazione del rendiconto annuale, lo stesso dovrà essere depositato in segreteria a disposizione dei Soci almeno dieci giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

3 - Il rendiconto viene redatto dal Consiglio Direttivo. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico finanziaria dell'Associazione.

4 - Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

5 - Nel caso che il rendiconto non venga approvato dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo decade ed il Presidente convocherà senza ritardo e comunque non oltre sessanta giorni dalla decadenza una nuova Assemblea Ordinaria per l'elezione dei nuovi organi direttivi che resteranno in carica fino alla fine del mandato.

#### **ART. 19 COLLEGIO DEI REVISORI**

1 - Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica tre anni ed è formato da Soci eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I tre membri effettivi nominano tra loro il Presidente.

2 - Il Collegio dei Revisori dei conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, vigilare sull'osservanza delle normative vigenti e dello Statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e della consistenza di cassa. I Revisori, oltre ai verbali sulle verifiche effettuate, dovranno esporre ai Soci una relazione al rendiconto nel corso dell'Assemblea convocata per l'approvazione dello stesso.

3 - I Revisori possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Essi possono richiedere al Presidente notizie sull'andamento o su determinati aspetti della gestione dell'Associazione.

4 - In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico od altro motivo di cessazione dell'incarico gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti.

5 - In caso di decadenza del Consiglio Direttivo, deve intendersi decaduto anche il Collegio dei Revisori dei conti.

#### **ART. 20 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

1 - Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci a scrutinio segreto, è composto da tre componenti, che nominano tra loro il Presidente e da due supplenti. In caso di dimissioni, od altro motivo di cessazione dell'incarico gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto maggior numero di voti.

2 - Il Collegio dei Probiviri è un organo consultivo del Consiglio Direttivo e collabora con lo stesso per la composizione delle controversie e può essere chiamato a fornire pareri anche in ordine ad eventuali questioni sollevate da parte di singoli Soci.

3 - I pareri del Collegio dei Probiviri non sono vincolanti per il Consiglio Direttivo.

4 - Il Consiglio Direttivo, nell'ipotesi che ritenga di dovere applicare i provvedimenti disciplinari previsti ai punti c) e d) del comma 7 dell'art. 10, dovrà convocare, nella medesima seduta consiliare, il Collegio dei Probiviri.

5 - In caso di decadenza del Consiglio Direttivo, deve intendersi decaduto anche il Collegio dei Probiviri.

#### **ART. 21 OSPITI E FREQUENTAZIONE DELLA SEDE SOCIALE**

1 - La sede sociale, oltre che dai Soci, può essere frequentata da ospiti, in conformità a quanto più dettagliatamente detto nel Regolamento. Valgono in ogni caso i seguenti principi:

a) Tutti i tesserati FIV, atleti, tecnici e dirigenti o altri ospiti istituzionali in occasione di regate, allenamenti, manifestazioni e riunioni sportive, hanno libero accesso alla sede sociale e possono utilizzarne le strutture secondo quanto previsto dal Regolamento.

b) In occasione di regate, allenamenti o lezioni di scuola vela gli accompagnatori degli atleti possono utilizzare la sede sociale secondo quanto stabilito dal Regolamento.

#### **Art. 22 CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Per tutte le controversie insorgenti fra l'Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi, che non abbiano trovato naturale soluzione in base agli artt. 10 e 20, si applicheranno i commi 2 e 3 dell'art. 14.

#### **Art. 23 SCIoglimento**

1 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di

voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i tre quarti dei Soci esprimenti il solo voto personale con esclusione delle deleghe.

2 - L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'Autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

3 - La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegue finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **ART. 24 NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Vela a cui l'Associazione è affiliata e, in subordine, le norme del Codice Civile.

*Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 26 novembre 2005*